Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Venerdì, 10 ottobre 1930 - ANNO VIII** — **Numero 237**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1690.

REGIO DECRETO 22 agosto 1930, n. 1357.

Omologazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura, soggiorno e turismo in San Benedetto del Tronto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Veduto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di cura nel territorio di quella stazione di cura, soggiorno e turismo, predisposto dal podestà di San Benedetto del Tronto con deliberazione 6 febbraio 1929, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 24 marzo successivo e 29 luglio detto, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 13 agosto s. a.;

Veduta la legge 11 dicembre 1910, n. 863, modificata con R. decreto-legge 6 maggio 1920, n. 769, nonchè il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765;

Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento predetto che, vidimato d'ordine Nostro dai Ministri proponenti farà parte integrante del presente decreto, è omologato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 17. — MANCINI.

Regolamento per l'imposta di cura nel comune di San Benedetto del Tronto.

Art. 1.

E' istituito nel comune di San Benedetto del Tronto l'imposta di cura di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la quale viene applicata con le norme che disciplinano la tassa di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863, e del R. decreto 6 maggio 1920, n. 768.

Art. 2.

Sono soggette alla imposta di cura tutte le persone nazionali o straniere che nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno si recano nel Comune tanto a scopo di cura, quanto a scopo di svago o di soggiorno e vi dimorano per non meno di cinque giorni consecutivi od interrotti da brevi assenze. Si presume che le persone vi si rechino a scopo di cura, di svago o di soggiorno, quando non dimostrino che vi si rechino a scopo di lavoro oppure per assumervi stabilmente dimora.

L'imposta è dovuta dalla stessa persona una volta sola nel corso della stagione balneare.

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa:

a) coloro che hanno la effettiva residenza abituale nel comune di San Benedetto del Tronto, e come tali sono normalmente iscritti nei ruoli delle tasse comunali, e compresi nel registro della popolazione stabile;

b) gli indigenti compresi quelli che fruiscono della cura a spese dello Stato, della Provincia e dei Comuni nonchè di istituzioni pubbliche o private di beneficenza;

c) i sanitari che esercitano la professione e che perciò sono contribuenti alla tassa d'esercizio nel comune di San Benedetto del Tronto, solo nel periodo balneare e le loro famiglie. Tra i sanitari si intendono compresi i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti e le ostetriche. Le famiglie si intendono costituite dal marito, dalla moglie e dai figli in età minore;

d) i militari di truppa, dell'Esercito, dell'Armata, della Aeronautica e della M.V.S.N. inviati alla cura per disposizione delle rispettive autorità;

e) i pensionati di guerra per lesioni od imperfezioni ascritte alla prima e seconda categoria;

f) gli albergatori ed il personale d'albergo;

g) i medici ed i chirurghi (escluse le famiglie) anche se non esercenti nel comune di San Benedetto del Tronto;

h) coloro che trovansi in una delle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1312.

Art. 4.

Le persone della categoria I dell'art. 3 per essere ammesse a godere dell'esenzione debbono esibire all'ufficio comunale che gestisce la imposta di cura, un certificato del podestà del Comune di provenienza attestante la loro iscrizione nell'elenco degli aventi diritto alla assistenza sanitaria ai sensi della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e del relativo regolamento.

Le persone di cui alla lettera e) dell'art. 3 debbono produrre il libretto di pensione e quelli di cui alla lettera c) la prova dell'effettuato pagamento della tassa di esercizio.

Le persone delle altre categorie del precedente articolo debbono dimostrare con apposite attestazioni delle competenti autorità, il titolo comprovante il diritto alla esenzione.

Quando ne sia riconosciuta la regolarità, i documenti esibiti, sono ritirati dall'ufficio comunale il quale rilascia una speciale tessera individuale di esenzione.

Tali tessere sono distaccate da apposito registro a matrice e tagliando, sono nominative e con numerazione progressiva.

Art. 5.

Agli effetti dell'imposta di cura il Comune è diviso in tre categorie e cioè:

Prima categoria: L. 30 per persona — comprendente tutte le abitazioni e gli alberghi situati a mare al di là della linea ferroviaria, in via Ugo Bassi e nel viale Regina Margherita.

Seconda categoria: L. 25 per persona — comprendente tutte le abitazioni e gli alberghi situati nelle vie Secondo Moretti, Gioacchino Pizzi, XX Settembre e corso Umberto I.

Terza categoria: L. 15 per persona — comprendente le abitazioni e gli alberghi esistenti in tutte le altre località del Comune che non appartengano alle precedenti categorie.

I fanciulli inferiori agli anni 12 ed i domestici pagano la metà. Il capo di famiglia è responsabile del pagamento dell'imposta anche per tutti gli altri membri della famiglia e per i domestici.

Art. 6.

Il computo delle giornate di presenza viene fatto sulle risultanze del registro generale del movimento dei forestieri tenuto dall'ufficio comunale. Nelle giornate di presenza non sono computati il giorno di arrivo se questo avviene nelle ore pomeridiane nè quello di partenza se questa ha luogo nelle ore antimeridiane.

Art. 7.

Tutti indistintamente i proprietari e conduttori di alberghi, locande, ospizi, pensioni, ecc., camere ammobiliate, oltre all'obbligo della denuncia stabilita dalla legge di pubblica sicurezza sono tenuti a notificare quotidianamente all'ufficio municipale mediante moduli forniti dall'ufficio stesso, il giorno e l'ora dell'arrivo e quello della partenza di ogni forestiere indicandone nome e cognome, paternità, domicilio, età, professione e luogo di provenienza. Da tali denuncie saranno, a cura dell'ufficio comunale, desunti i nomi dei forestieri in arrivo trascritti in apposito registro generale del movimento dei forestieri.

Art. 8.

La riscossione dell'imposta per gli ospiti dimoranti in ville, appartamenti e camere ammobiliate, è eseguita direttamente dal Comune per mezzo di propri agenti.

Per quelli invece che scenderanno negli alberghi, pensioni, ospizi, locande, ecc., la riscossione della tassa potrà essere affidata ai proprietari o direttori degli esercizi sotto la loro piena ed assoluta responsabilità.

La riscossione della imposta verrà fatta mediante bollettari e tessere (a madre, figlia e contromatrice) con numerazione progressiva vistati dal podestà e timbrati con lo stemma del Comune.

I bollettari sono consegnati ai proprietari o direttori di alberghi, pensioni e locande ai quali è affidata la riscossione, nella quantità indicata nelle richieste scritte che i direttori stessi rivolgeranno al Comune.

Art. 9.

La tessera quietanzata è individuale.

Tanto le tessere quietanzate, quanto quelle rilasciate a titolo di esenzione, devono essere conservate dai rispettivi titolari per le eventuali esibizioni a richiesta degli agenti municipali.

Esse non possono essere cedute ad altre persone.

Le une e le altre debbono contenere la indicazione del nome, cognome e domicilio del titolare, nonchè della imposta pagata, ovvero del titolo di esenzione.

Art. 10.

I bollettari sono di specie e colorazione diversa a seconda che si riferiscono alle categorie di contribuenti.

Art. 11.

Tanto gli esercenti ai quali è affidata la riscossione, quanto gli agenti riscuotitori dovranno trasmettere giornalmente all'ufficio municipale l'elenco nominativo delle tessere riscosse con le relative contromatrici, nonchè quelle delle persone che abbiano fornito la prova della conseguita esenzione.

In base a tali elenchi si effettueranno nel registro generale del movimento dei forestieri, di fronte a ciascun nome, le indicazioni dell'avvenuto pagamento e del titolo della conseguita esenzione e del numero delle tessere rilasciate per l'uno e per l'altro motivo.

Art. 12.

Gli agenti municipali incaricati della riscossione, sono obbligati ad effettuare il versamento delle somme riscosse, tutti i giorni presso l'esattore comunale.

A tal uopo l'ufficio municipale addetto alla gestione dell'imposta di cura emetterà giornalmente gli ordini di incasso a carico dei singoli agenti riscuotitori ed a favore dell'esattore del Comune.

Art. 13.

Sugli stati generali di riscossione, desunti dal registro del movimento dei forestieri, controllati in confronto degli elenchi di cui all'art. 11, si formerà ogni 10 giorni una nota di

accertamento delle imposte riscosse e non versate dagli esercenti. Tale nota, dopo ottenuto il visto di esecutorietà da parte del sig. Prefetto della Provincia, verrà trasmessa all'esattore comunale per l'incasso a carico degli esercenti medesimi. Al termine di quindici giorni dal ricevimento della nota di accertamento, l'esattore procederà all'incasso delle imposte che non fossero state versate a tempo e ciò con i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle tasse comunali.

Gli incassi effettuati dal tesoriere comunale, saranno imputati a favore dello stanziamento attivo inscritto nel bilancio comunale alla contabilità speciale per la imposta di cura, nè saranno possibili storni o trasporti di fondi da questa contabilità speciale al bilancio del Comune.

Art. 14.

L'accertamento a carico dei forestieri nelle case private verrà fatto a cura dell'ufficio comunale in confronto di tutti coloro i quali dimoranti nel Comune a scopo di cura, di svago e di soggiorno per non meno di cinque giorni, non esibiscano la prova di avere pagato l'imposta di cura ai proprietari o direttori di esercizi cui è affidata la riscossione oppure dimostrino di trovarsi in una delle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Trascorso il quinto giorno di dimora l'ufficio comunale farà notificare a mezzo dell'agente riscotitore al contribuente singolo o al capo famiglia l'imposta accertata invitandolo ad eseguire immediatamente il pagamento nelle mani dell'agente stesso. I contribuenti che non abbiano ottemperato all'invito saranno inclusi nella nota di accertamento per la procedura di cui all'art. 13.

Art. 15.

Gli agenti municipali hanno anche la facoltà di indagine diretta per l'accertamento dell'imposta di cura.

Essi possono chiedere la esibizione da parte dei forestieri della tessera comprovante il pagamento o il diritto alla esenzione e, all'occorrenza, provvedere direttamente alla riscossione qualora risulti che il contribuente sia indebitamente sfuggito al pagamento.

Art. 16.

Gli agenti del Comune, allo scopo dell'applicazione della imposta di cura, hanno altresì facoltà di esaminare i registri prescritti dalla legge di pubblica sicurezza e qualora riscontrassero qualche infrazione ne faranno all'autorità competente rapporto per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 17.

Agli effetti dell'imposta di cura il Comune viene suddiviso in diverse zone da stabilirsi anno per anno dall'Amministrazione municipale.

La riscossione della tassa sarà effettuata per ogni zona da uno o più agenti comunali in base alle proposte da farsi all'inizio di ogni stagione dalla Direzione del servizio di esazione della imposta di cura.

La riscossione delle somme che i direttori degli alberghi, delle pensioni, ecc., incassano dai rispettivi clienti, sarà effettuata a mezzo dell'agente addetto alla zona nella quale sono situati l'albergo, la pensione, ecc., oppure da uno speciale incaricato a seconda di quanto sarà disposto dalla Direzione dei servizi.

Art. 18.

I proventi della imposta di cura sono devoluti all'Azienda autonoma per l'amministrazione della Stazione di cura e di soggiorno la quale deve provvedere ai bisogni dell'Azienda giusta le disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1926, numero 765.

Art. 19.

Un quarto dei proventi dell'imposta dev'essere devoluta a beneficio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma della legge 10 dicembre 1926, n. 2277.

Art. 20.

I proventi dell'imposta di cura possono essere destinati a garantire il pagamento delle rate di mutui che dovessero contrarsi per l'esecuzione di opere straordinarie e per l'estinzione di passività onerose in relazione a quanto è disposto dall'art. 16 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Art. 21.

I ricorsi contro l'applicazione della imposta di cura saranno prodotti in prima istanza alla Commissione comunale delle tasse entro 20 giorni dalla data dell'eseguito pagamento.

Contro la decisione della predetta Commissione ed entro 20 giorni dalla notifica della medesima è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, perciò la presentazione dei medesimi non esime il contribuente dall'obbligo di pagare l'imposta accertata a suo carico.

Qualora l'interessato abbia cessato di dimorare nel Comune prima delle relative decisioni, queste gli saranno comunicate per mezzo del podestà del Comune in cui egli risiede.

L'accoglimento del ricorso importa il rimborso della imposta indebitamente pagata.

Art. 22.

I contravventori al presente regolamento e coloro che con frode o false dichiarazioni cercano di sottrarsi al pagamento dell'imposta come anche i tenutari di alloggi clandestini, saranno puniti a norma di legge senza pregiudizio dell'imposta dovuta.

Art. 23.

Ogni anno durante il periodo balneare, il Comune renderà di pubblica ragione le norme che disciplinano il pagamento di imposta di cura. Agli albergatori, ai conducenti di pensioni ed a tutti coloro che danno alloggio al forestiero, è fatto obbligo di tenere affisso permanentemente l'estratto del regolamento per la imposta di cura che sarà fornito gratuitamente dal Comune.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, saranno applicate le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento e quelle di altre leggi e regolamenti in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1930.

Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco istituito in virtù dell'art. 5 dell'Accordo stipulato tra l'Italia e l'Austria il 6 aprile 1922.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 dell'Accordo stipulato a Roma tra l'Austria e l'Italia il 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati fra cittadini della Repubblica d'Austria da una parte, e cittadini dei territori annessi al Regno d'Italia, già facenti parte dell'Impero d'Austria, dall'altra parte;

Considerato che, in esecuzione di detto articolo, fu costituito il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e che è attualmente presieduto dai signori Brogiani dott. Omero, consigliere di Corte di appello, da parte italiana, e dott. Mayr Ermanno, presidente della Procura di finanza a riposo, da parte austriaca:

Decreta:

E' autorizzata la pubblicazione, nel numero del 10 ottobre 1930 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco istituito in virtù dell'art. 5 dell'Accordo stipulato a Roma tra l'Austria e l'Italia il 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti, ed all'incasso dei crediti privati tra i cittadini della Repubblica d'Austria da una parte, e i cittadini dei territori annessi al Regno d'Italia, già facenti parte dei territori dell'Impero di Austria, dall'altra parte.

Il detto regolamento è stato stabilito di comune accordo fra i due presidenti del Tribunale arbitrale misto.

Roma, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GRANDI.

I due presidenti del Tribunale arbitrale istituito in virtù dell'art. 5 dell'Accordo stipulato fra l'Austria e l'Italia il 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati, hanno stabilito di comune accordo il seguente regolamento di procedura:

Regolamento di procedura del Tribunale arbitrale italo-austriaco, istituito in virtù dell'art. 5 dell'Accordo stipulato a Roma fra l'Austria e l'Italia il 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati fra « cittadini » della Repubblica d'Austria da una parte e « cittadini » dei territori annessi al Regno d'Italia, già facenti parte dell'Impero d'Austria, dall'altra parte (Boll. leggi n. 160, anno 1924, « Gazz. Uff. » 19 febbraio 1924, n. 42).

Art. 1.

Denominazione e competenza.

(1) Il Tribunale arbitrale è competente a giudicare le controversie che gli sono deferite in base all'Accordo del 6 aprile 1922 (che nei seguenti articoli sarà chiamato « Accordo »), stipulato a Roma tra l'Austria e l'Italia, relativo al pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti espressi nelle antiche corone (austro-ungariche), dipendenti da un titolo di diritto privato fra « cittadini » della Repubblica d'Austria e « cittadini » dei territori annessi al Regno d'Italia, già facenti parte dell'Impero d'Austria, in quanto tali debiti e crediti siano sorti prima del 4 novembre 1918, oppure sieno scaturienti da contratti anteriori a questa data e siano stati ancora sussistenti al 10 agosto 1921.

(2) Il Tribunale porta la denominazione « Tribunale arbitrale italo-austriaco » e decide definitivamente con l'esclusione dei Tribunali ordinari.

(3) Il Tribunale arbitrale esercita la sua giurisdizione in due Sezioni. Una Sezione è composta di un presidente o del suo sostituto, nominati dal Governo italiano e di un arbitro italiano e di uno austriaco; l'altra Sezione è composta di un presidente o del suo sostituto, nominati dal Governo austriaco, e di un arbitro austriaco e di uno italiano.

(4) La Sezione col presidente italiano è esclusivamente competente a decidere nel caso che il debitore abbia avuto al 10 agosto 1921 la residenza o la sede nei territori annessi al Regno d'Italia, in base al Trattato di San Germano, già facenti parte dell'Impero d'Austria. Le Sezione col presidente austriaco è esclusivamente competente a decidere nel caso che il debitore abbia avuto al giorno suindicato la residenza o la sede nel territorio della Repubblica d'Austria.

(5) Il presidente di ciascuna Sezione sceglie per ogni controversia i membri del Tribunale, dalle liste degli arbitri nominati dai due Governi.

(6) In quanto non si tratti di disposizioni di ordine procedurale del presidente oppure di decisioni demandate espressamente al presidente, decide il Tribunale a maggioranza di voti.

(7) Sul valore delle prove il Tribunale decide secondo il suo libero convincimento.

Art. 2.

Sede.

(1) La Sezione col presidente italiano ha la sua sede in Trieste, Palazzo di Giustizia, via del Coroneo, 16, e la Sezione col presidente austriaco ha la sua sede in Vienna I, Stubenring, n. 8.

(2) I presidenti possono però di caso in caso disporre che le trattazioni di determinate cause o il compimento di singoli atti di procedura siano eseguiti in altro luogo in Italia (territori annessi) o in Austria.

Art. 3.

Segreterie.

(1) Ognuna delle due Sezioni del Tribunale arbitrale ha una Segreteria nella sede indicata all'art. 2. Le Segreterie hanno obbligo di provvedere a tutti gli affari di cancelleria del Tribunale arbitrale.

(2) Tutte le scritture destinate per il Tribunale arbitrale devono essere trasmesse o presentate alla Segreteria della Sezione competente. Sarà ritenuta valida anche la trasmissione o presentazione effettuata presso la Segreteria non competente, in quanto il regolamento non ordini espressamente la trasmissione, o la presentazione od il deposito (art. 14) alla Segreteria della Sezione competente. Nel caso della trasmissione o presentazione validamente effettuata presso la Segreteria non competente, questa trasmette gli atti alla Segreteria competente.

(3) Le due Segreterie si presteranno vicendevole assistenza.

(4) Alla Segreteria competente è demandata la trasmissione degli atti ai membri della Sezione, alle parti ed agli Uffici di verifica e compensazione.

(5) Le Segreterie devono custodire gli atti appartenenti al Tribunale arbitrale e quando il Tribunale avrà cessato di funzionare, ciascuna delle Segreterie depositerà gli atti nel luogo designato dal Governo del territorio in cui la Segreteria ha sede.

Art. 4.

Lingua.

(1) La lingua da usare davanti al Tribunale è l'italiana nella Sezione con sede a Trieste, la tedesca nella Sezione con sede a Vienna. Il presidente di ciascuna Sezione può però consentire, di caso in caso, che le parti ed i loro rappresentanti nelle trattazioni orali usino la lingua tedesca davanti la Sezione di Trieste, e la lingua italiana davanti la Sezione di Vienna.

(2) Le scritture di causa devono essere compilate nella lingua in uso presso la Sezione competente. Le scritture redatte nella lingua in uso nell'altra Sezione saranno bensì accettate dalla Sezione competente, ma ove occorra, saranno fatte tradurre dalla Segreteria di questa Sezione a spese della parte che le avrà prodotte, con l'obbligo alla stessa di anteciparle, salvo la decisione in sede di merito.

(3) Gli atti dimessi a scopo di prova saranno accettati anche se non redatti nella lingua in uso presso le Sezioni, ma il presidente avrà facoltà di restituirli alla parte coll'invito a ripresentarli muniti di una traduzione nella lingua della Sezione competente. La traduzione potrà essere anche non autentica, purchè venga riconosciuta esatta dalla controparte o ritenuta esatta dal Tribunale. Il presidente della Sezione sorgendo dubbio sulla esattezza della traduzione privata prodotta dalla parte potrà far obbligo alla stessa di provvedere alla traduzione autentica dell'atto.

(4) Per ogni atto istruttorio e per l'esame dei testimoni o delle parti che non conoscono la lingua in uso nella Sezione innanzi a cui devono essere sentiti, il presidente può, in quanto lo ritenga necessario, richiedere l'intervento di un interprete. Le spese in questo caso saranno anticipate dalla parte nel cui interesse si compie l'atto, salvo la decisione in sede di merito.

(5) Se la prova viene disposta d'ufficio, le spese per l'eventuale intervento dell'interprete saranno anticipate dalla parte alla quale il presidente riterrà di doverle imporre, salvo la decisione in sede di merito.

Art. 5.

Scritture di causa.

(1) Tutte le istanze e comunicazioni devono essere sottoscritte dalla parte o da un rappresentante munito di mandato. Gli atti non redatti nella lingua d'ufficio della Sezione competente debbono essere dattilografati o stampati.

(2) Le scritture di causa e gli allegati, che come le sentenze e transazioni, godono l'esenzione da tasse e bolli (art. 8 dell'Accordo), devono essere presentate o trasmesse unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione a ciascuno dei componenti la Sezione, agli Uffici di verifica e compensazione e per la notificazione alle altre parti.

(3) In caso concorressero vizi di forma negli atti prodotti che impedissero o in qualche modo rendessero difficile la regolare trattazione della causa, oppure il numero delle copie fosse insufficiente, il presidente può disporre la restituzione degli atti stessi per la rettifica o completazione accordando un congruo termine, oppure incaricare la Segreteria per far eseguire le copie mancanti a spese delle parti.

Art. 6.

Notificazioni.

(1) Le notificazioni e comunicazioni alle parti ed agli Uffici di verifica e compensazione vengono fatte dalle Segreterie per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

(2) Anche per le notificazioni le Segreterie si presteranno vicendevole assistenza.

(3) Per le notificazioni suppletorie entro il territorio dei due Stati, valgono le disposizioni della procedura civile del territorio in cui deve effettuarsi la notificazione e sono eseguite dalla Segreteria della Sezione che ha la sede nel territorio stesso.

(4) Le notificazioni e le comunicazioni vengono fatte al rappresentante delle parti, in quanto abbia prodotto la procura.

Art. 7.

Rappresentanza delle parti.

(1) Le parti possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da avvocato ammesso al patrocinio davanti le magistrature ordinarie, in Austria o in Italia; dal coniuge, dai figli, da fratelli, sorelle, cognati dello stesso grado o da impiegato addetto alla azienda interessata.

(2) Il rappresentante deve essere in possesso del libero esercizio dei propri diritti, e munito di procura, che presenterà al Tribunale arbitrale.

Art. 8.

Uffici di verifica e compensazione.

(1) I due Uffici di verifica e compensazione possono intervenire davanti ciascuna delle due Sezioni in ogni causa a mezzo di loro rappresentanti, i quali nelle udienze e nelle assunzioni di atti istruttori potranno fare proposte e chiedere la parola.

(2) Gli stessi possono anche esaminare gli atti e documenti depositati presso le Segreterie, estrarne copie, avanzare dichiarazioni e presentare proposte anche per l'assunzione di prove. Possono altresì fare osservazioni, deduzioni e conclusioni scritte nei termini fissati alle parti.

Art. 9.

Ispezione degli atti.

Oltre gli Uffici di verifica e compensazione, anche le parti ed i loro rappresentanti hanno diritto di prendere visione presso la Sezione competente, degli atti del giudizio in cui sono interessati.

Art. 10.

Termini.

(1) Nel calcolare un termine fissato a giorni non sarà computato il giorno in cui cade il momento od il fatto secondo il quale deve regolarsi il principio del termine.

(2) Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere, mancando tale giorno, nell'ultimo mese, il termine scade nell'ultimo giorno del detto mese.

(3) Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in giorno riconosciuto festivo in uno dei due Stati, allora il termine scade il giorno successivo feriale.

(4) I giorni del corso postale non vengono compresi nel termine in quanto sia dimostrata la consegna all'ufficio postale in termine utile.

(5) Tranne quelli fissati per la presentazione dell'istanza all'art. 12, i termini non decorrono durante le ferie (art. 11).

(6) I termini tranne quelli la cui proroga è espressamente vietata, possono essere prorogati una prima volta dal presi-

dente senza sentire la parte avversaria. Ulteriori proroghe invece possono essere concesse dal presidente soltanto col consenso della parte avversaria. In ogni caso le proroghe possono essere concesse soltanto in quanto nell'istanza siano giustificate circostanze attendibili in dipendenza delle quali risulti che la parte sia impedita da forza maggiore o da altre gravi circostanze di eseguire in tempo utile una determinata azione di procedura, e che dalla mancata proroga alla parte stessa possa derivare un danno irreparabile.

(7) Ogni domanda di proroga deve essere presentata alla Segreteria della Sezione competente, prima della scadenza del termine da prolungarsi. Le domande di ulteriori proroghe devono essere trasmesse alla parte avversaria con diffida, che se entro tre giorni non partecipa il suo avviso contrario, s'intende assenziente all'accoglimento della domanda di proroga.

(8) Se il termine viene prorogato, sarà indicato il giorno in cui il termine prorogato scade.

Art. 11.

Ferie giudiziali.

Le ferie giudiziali durano dal 15 luglio al 31 agosto d'ogni anno.

Art. 12.

Diritto di azione e termine per l'azione.

(1) Nei casi in cui il competente Ufficio di verifica e compensazione abbia rimesso il creditore ad adire il Tribunale arbitrale per giustificare il credito contestato dal debitore, esso creditore deve proporre l'azione presso la Sezione competente a sensi dell'art. 1 del presente regolamento, entro il termine improrogabile di tre mesi dalla partecipazione del rinvio alla via contenziosa.

(2) Il termine anzidetto comincia a decorrere non prima del giorno fissato per l'entrata in vigore del presente regolamento.

(3) L'azione suddetta del creditore compete anche agli Uffici di verifica e compensazione, che la devono promuovere entro tre mesi a decorrere dalla fine del termine stabilito per il creditore.

(4) Il Tribunale arbitrale può essere inoltre adito, sempre però innanzi alla Sezione competente a sensi dell'art. 1 del regolamento, tanto dal creditore che dal debitore e da ciascuno dei due Uffici di verifica e compensazione per far stabilire se un credito o un debito rientri o non rientri fra quelli previsti dalla procedura fissata dall'« Accordo ».

(5) L'azione prevista nel precedente capoverso dev'essere promossa a scanso di decadenza entro il termine di due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. L'azione stessa però non può essere proposta nè dal creditore, nè dagli Uffici di verifica e compensazione nel caso che abbiano lasciato trascorrere il termine previsto nel primo e secondo capoverso del presente articolo.

(6) Qualora dopo decorso il termine di due anni, di cui al capoverso precedente risulti che un credito non sia stato denunciato o non sia divenuto in precedenza altrimenti noto ad uno degli Uffici di verifica e compensazione, l'Ufficio stesso e così pure il creditore ed il debitore avranno il diritto limitatamente alla durata del funzionamento del Tribunale arbitrale italo-austriaco, di cui il presente regolamento, ad un ulteriore termine per promuovere l'azione di cui al terzo capoverso del presente articolo, termine che a loro richiesta verrà fissato dal presidente della Sezione competente.

Art. 13.

Contenuto dell'istanza giudiziale.

(1) L'azione è proposta con istanza scritta diretta al Tribunale e l'istanza stessa deve essere presentata o trasmessa alla Segreteria della Sezione competente.

(2) L'istanza deve contenere:

a) le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali rappresentanti e procuratori; l'esatto domicilio o residenza e l'indicazione se trattasi di attore o convenuto, di creditore o debitore;

b) l'esatta pretesa sulla quale devesi decidere;

c) l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati di tutti i fatti, sui quali s'intende appoggiare l'azione nonchè l'indicazione della data in cui ebbe origine il debito, la residenza o sede del creditore e del debitore al 10 agosto 1921, ed in quanto l'azione debba essere proposta entro un termine fisso, s'indicherà il giorno in cui comincia il termine stesso;

d) l'enunciazione dei mezzi con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti e, se viene offerta la prova mediante testimoni, il nome e cognome, condizione e residenza dei medesimi;

e) le conclusioni;

f) l'elenco degli allegati che vengono prodotti e se l'originale dei documenti allegati non viene prodotto, l'indicazione di dove si trovi.

(3) Resta libero all'attore di indicare in breve le considerazioni giuridiche con le quali intende motivare la pretesa e ciò con richiamo alle disposizioni di legge.

Art. 14.

Deposito per le competenze giudiziali.

(1) La parte che propone l'azione è tenuta a depositare una somma quale cauzione per le competenze giudiziali, somma che viene determinata in rapporto al credito su cui si basa l'azione per ogni 1000 corone austro-ungariche, in L. 5,50 per la Sezione con sede in Trieste e due scellini per la Sezione con sede a Vienna.

(2) Nel caso di una azione promossa ai sensi dell'art. 12 cap. 3° è da pagarsi il 3 % dell'ammontare che rappresenta l'interesse nella lite.

(3) Il deposito non potrà però in alcun caso essere meno di L. 80 per la Sezione italiana, e di scellini 30 per la Sezione austriaca.

(4) L'importo da depositarsi viene fissato dal presidente della Sezione competente, salvo ricorso al Tribunale da presentarsi entro otto giorni.

(5) Il deposito deve essere effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni presso la Segreteria della Sezione competente. Se il deposito non segue entro questo termine la istanza si ha come non presentata.

(6) Gli Uffici di verifica e compensazione sono dispensati dal deposito della cauzione richiesta per le competenze giudiziali.

Art. 15.

Istanze giudiziali prodotte fuori termine.

L'istanza prodotta fuori termine e quella considerata come non prodotta, a sensi dell'art. 14, 5° capoverso, è respinta dal Tribunale senza ulteriore procedimento.

Art. 16.

Risposta all'istanza giudiziale.

(1) Le istanze che non vengono respinte, a sensi dell'articolo 15, in seguito a disposizione del presidente, saranno notificate dalla Segreteria ad ognuna delle parti — eccettuata quella proponente — ed agli Uffici di verifica e compensazione. Con la notifica la parte avversaria sarà invitata a produrre entro 45 giorni una risposta all'istanza.

(2) Per la risposta all'istanza dovranno essere osservate analogamente le disposizioni dell'art. 13, ed in special modo la risposta dovrà contenere l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti, la contestazione di quanto risulta esposto nell'istanza in linea di fatto e di diritto, ogni eventuale proposta per assunzione di prove, e le precise conclusioni.

(3) Per le risposte valgono analogamente le norme previste nell'art. 15; dette risposte saranno notificate alle parti ed agli Uffici di verifica e compensazione, eccettuata la convenuta.

Art. 17.

Intervento in causa e denuncia della lite.

In quanto sia dimostrato il legittimo interesse, l'intervento in causa e la denuncia di lite sono ammissibili senza riguardo alla dimora o sede delle parti.

Art. 18.

Udienza.

(1) Pervenuta la risposta all'istanza, oppure trascorso il termine per la produzione della stessa, il presidente fissa l'udienza per la trattazione orale della causa; destina il giorno ed il luogo, dispone per la citazione delle parti, dei loro rappresentanti, dei testimoni e dei periti, e ne dà notizia agli Uffici di verifica e compensazione.

(2) Il presidente prende tutte le altre disposizioni di ordine procedurale e può ordinare alla parte che propone le prove, un anticipo per le spese. Se tale anticipo non venisse versato tempestivamente, l'assunzione delle prove può venir omessa, e il procedimento può continuare senza riguardo alla mancata assunzione delle prove stesse.

(3) La non comparsa delle parti regolarmente citate, non ostacola la trattazione e la decisione della causa. La decisione anzi sarà presa, dopo sentite le parti presenti, in base alle loro deduzioni ed agli atti già a disposizione del Tribunale, e se del caso dopo avere assunto quelle prove che il Tribunale ritenesse necessarie.

(4) Il presidente apre, dirige e chiude l'udienza, dà e toglie la parola, esamina le persone che devono deporre quali testimoni e pronuncia le ordinanze e le decisioni.

(5) Dopo chiamata la causa saranno sentite le parti e i loro rappresentanti, ed i rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione. Indi saranno assunte le prove, in quanto il Tribunale le ritenga importanti ed opportune.

(6) Per l'assunzione delle prove il Tribunale potrà delegare anche un suo membro o richiedere la Pretura nella cui circoscrizione debba compiersi l'atto istruttorio.

(7) Per l'assunzione delle prove, in quanto questa non possa effettuarsi in udienza, devono essere citate le parti e notiziati i rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione. Essi hanno il diritto di fare, a mezzo del giudice che dirige l'assunzione delle prove, domande ai testimoni, ai periti e agli interpreti.

(8) Se una parte comparisce alla udienza senza rappresentante e non è in grado di esprimersi in maniera comprensibile sul soggetto della causa o sulla trattazione, il presidente può prorogare per breve tempo l'udienza e diffidare la parte a comparire alla nuova udienza con un rappresentante o se necessario con un avvocato.

(9) In quanto sia necessario il presidente dà la parola alle parti ed ai rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione per fare le proposte conclusionali. Il rimborso delle spese deve essere chiesto, sotto pena di decadenza, prima che venga chiusa la trattazione presentando al Tribunale la specifica corredata dei necessari documenti.

(10) Se, dopo proposta l'azione o presentata la risposta, vengono addotti fatti o prove ad evidente scopo dilatorio ed il Tribunale ritenesse che la loro presa in considerazione o l'ammissione ritarderebbero notevolmente la definizione del processo, il Tribunale stesso può dichiararli inammissibili.

(11) L'udienza è pubblica, salvo che il Tribunale decida altrimenti.

Art. 19.

Assistenza.

I giudici ordinari, come pure le altre autorità e gli altri uffici dei due Stati, sono tenuti a prestare assistenza al Tribunale arbitrale (art. 5, 4° capoverso, dell'« Accordo »).

Art. 20.

Proroga.

La proroga di una udienza viene decisa dal Tribunale. L'udienza prorogata verrà continuata dagli stessi giudici. Se ciò è impossibile, allora tutta la trattazione della causa sarà rinnovata.

Art. 21.

Verbale.

(1) Su ogni trattazione orale si redigerà un verbale dal funzionario a ciò incaricato.

(2) Il verbale deve contenere i nomi dei membri del Tribunale, del segretario, delle parti, dei loro rappresentanti e dei rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione.

(3) Il verbale conterrà altresì, secondo le istruzioni del presidente, i più importanti risultati della trattazione, le proposte delle parti, dei rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione e le decisioni prese.

(4) I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22.

Sentenza.

Il Tribunale decide in seguito a deliberazione segreta.

Art. 23.

Competenze giudiziali e spese.

(1) La sentenza decide anche sulle competenze giudiziali ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento e sul rimborso delle spese di lite riconosciute necessarie, escluse quelle dell'Ufficio di verifica e compensazione nel caso che lo stesso sia solo interveniente a norma dell'art. 17 del presente regolamento, ma gli onorari delle rappresentanze delle parti e degli Uffici di vendita e compensazione a mezzo di avvocati, non vengono aggiudicati.

(2) Le competenze giudiziali addossate alle parti affluiscono agli Uffici di verifica e compensazione del territorio cui appartiene il presidente. All'attore la cui istanza sia stata

completamente o parzialmente accolta sarà restituita in tutto od in parte la somma di cui all'art. 14. La parte soccombente verrà condannata a pagare in tutto od in parte all'Ufficio di verifica e compensazione della sede della Sezione che emette la sentenza, le competenze giudiziali con la stessa liquidate.

Art. 24.

Contenuto della sentenza.

(1) La sentenza deve contenere a secondo del caso:

a) la designazione del Tribunale arbitrale, i nomi e cognomi dei membri e del segretario;

b) la designazione della parte con nome, cognome, ditta ed indirizzo, nonchè la designazione se trattasi di attore, convenuto, creditore e debitore, e la menzione del procuratore e dei rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione;

c) una breve indicazione della pretesa avanzata con l'istanza;

d) le eventuali conclusioni delle parti e dei rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione;

e) una breve esposizione della fattispecie;

f) i motivi;

g) il dispositivo anche per quanto riguarda le competenze giudiziali e le spese;

h) il giorno in cui venne emessa;

i) le firme dei membri del Tribunale e del segretario sull'originale da conservarsi negli atti del Tribunale arbitrale e da depositarsi presso la Segreteria.

(2) Alle parti ed agli Uffici di verifica e compensazione saranno notificate per copia le sentenze.

(3) Dette copie saranno autenticate dalla Segreteria del rispettivo Tribunale.

Art. 25.

Spedizione delle ordinanze.

Le copie delle ordinanze e dei decreti vengono rilasciate e notificate a cura della Segreteria.

Art. 26.

Esecuzione.

Le sentenze e le ordinanze vengono messe in esecuzione da ciascuno degli Uffici di verifica e compensazione.

Art. 27.

Ritiro e limitazione della pretesa.
Riconoscimento e transazione.

(1) Prima che l'udienza sia chiusa, la domanda può essere ritirata, la pretesa può essere limitata, riconosciuta o transatta, ma i rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione hanno il diritto di mantenere l'azione o la pretesa. L'ordinanza colla quale nei casi anzidetti la vertenza viene dichiarata limitata o definita, decide anche sulle eventuali competenze giudiziali e sulle spese.

(2) Se il ritiro o la limitazione della pretesa, il riconoscimento o la transazione hanno luogo durante l'udienza, ciascuno dei rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione, se è presente all'udienza stessa, deve far valere subito il diritto di cui al primo capoverso, presentando analoghe proposte; in tutti gli altri casi potrà avvalersi di tale diritto nel termine non prorogabile di 14 giorni a decorrere dal giorno dell'intimazione dell'ordinanza prevista nel primo capoverso, presentando le occorrenti proposte presso la Sezione competente.

Art. 28.

Restituzione in intiero - Riassunzione.

(1) Sopra proposta di una delle parti o di uno dei rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione può essere accordata, fino a quando non sia stata emessa la sentenza, la restituzione in intiero in caso, non imputabile a colpa, di omissione di atto procedurale. Può essere altresì accordata la riassunzione del procedimento se si verificano dei fatti nuovi o delle prove decisive per l'esito della vertenza.

(2) La proposta deve essere presentata entro il termine improrogabile di 30 giorni alla Segreteria della Sezione, la quale si occupa, o si era occupata della vertenza. Il termine ha inizio dal giorno nel quale il proponente aveva la possibilità di fare la proposta.

(3) Sulla proposta, nonchè sulle competenze giudiziali e le spese, il Tribunale decide con ordinanza senza ulteriore trattazione, dopo aver sentito la parte avversaria ed i rappresentanti degli Uffici di verifica e compensazione.

(4) Se la proposta viene ammessa, l'ordinanza deve stabilire in che stadio della procedura viene rimessa la causa.

Art. 29.

Pubblicazione e principio dell'entrata in vigore del regolamento di procedura.

(1) Il presente regolamento di procedura deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e nel « Bundesgesetzblatt » Austriaco.

(2) Il regolamento entra in vigore il 1° novembre 1930.

Art. 30.

Cambiamenti del regolamento di procedura.

(1) Il presente regolamento di procedura può essere di comune accordo modificato o completato dai presidenti delle due Sezioni.

(2) Tali cambiamenti devono pubblicarsi nel modo previsto dall'art. 29.

Dr. MAYR.
BROGIANI.

(5322)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1930.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania e Paternò.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 25, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dei distretti di Catania e Paternò;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dai giorni 15 ottobre e 10 novembre 1930 rispettivamente pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania e di Paternò (Catania) e da tali date cesserà per i detti uffici la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1930.
Riduzione delle tariffe pel trasporto dei mosti sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle spedizioni di mosti nazionali che saranno effettuate dal 10 settembre al 31 dicembre 1930, in partenza da stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Roiano) e al sud di essa, compresa la Sicilia, nonchè da stazioni della Sardegna, e in destinazione di stazioni situate al nord della linea suddetta o in destinazione dell'estero, tanto attraverso i transiti di terra quanto attraverso i porti di mare, è accordata — per i percorsi sulle ferrovie dello Stato — la riduzione del 50 % sulle tasse di porto competenti.

L'applicazione della suddetta riduzione è subordinata, nei riguardi delle spedizioni dirette ai porti al sud della linea di demarcazione di cui sopra, per l'imbarco per l'estero, all'osservanza delle norme stabilite per l'applicazione della tariffa ordinaria n. 35 P. V.

Art. 2.

Il minore introito che deriverà dalla riduzione di cui all'articolo precedente sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(5363)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-29993.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Antonio Ierkig fu Antonio, nato a Trieste il 21 marzo 1893 e residente a Trieste, via Vittorio Alfieri n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerchioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Antonio Ierkig è ridotto in « Cerchioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Sanzin in Ierkig fu Stefano, nata il 21 febbraio 1909, moglie;
2. Ario di Vittorio, nato il 14 febbraio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3828)

N. 11419-24327.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kerstovich fu Giovanni, nato a Zara il 6 gennaio 1899 e residente a Trieste, via Fortino n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cristiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kerstovich è ridotto in « Cristiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Zuanich in Kerstovich fu Antonio, nata il 27 gennaio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3829)

N. 11419-7429.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Gualtiero Kollescha fu Gualtiero, nato a Trieste il 4 aprile 1912 e residente a Trieste, via Filippo Corridoni n. 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gualtiero Kollescha è ridotto in « Colessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato signora Paolina Bastiancich in Trager, nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3830)

N. 11419-24341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuliana Kosuta in Starc fu Cristiano, nata a Trieste il 3 febbraio 1881 e residente a Prosecco n. 129, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Cossutta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuliana Kosuta in Starc è ridotto in « Cossutta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3831)

N. 11419-30392.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Simeone Marussich di Giuseppe, nato a Borgo Erizzo - Zara il 25 settembre 1902 e residente a Trieste, via Galilei n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simeone Marussich è ridotto in « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3832)

N. 11419-18192.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Obersnel di Giuseppe, nato a Tomadio l'8 maggio 1900 e residente a Trieste, via degli Antenorei n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Obersnel è ridotto in « Oberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sofia Volcic in Obersnel fu Valentino, nata il 15 maggio 1895, moglie;
2. Anna di Francesco, nata il 28 ottobre 1923, figlia;
3. Maria di Francesco, nata il 22 aprile 1926, figlia;
4. Umberto di Francesco, nato il 9 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3833)

N. 11419-24424.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ostrich di Tommaso, nato a Zara il 30 giugno 1900 e residente a Trieste, via Felice Venezian n. 27, p. 1°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ostrini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Ostrich è ridotto in « Ostrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3834)

N. 11419-10789.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gustavo Rund fu Anna, nato a Trieste il 29 ottobre 1875 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rondi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gustavo Rund è ridotto in « Rondi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cesira Dugulin in Rund di Teresa, nata il 17 aprile 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3835)

N. 11419-10790.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Rund di Gustavo, nato a Trieste il 6 settembre 1901 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rondi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Rund è ridotto in « Rondi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3836)

N. 11419-30013.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Stocovaz fu Andrea, nato a Sterna di Grisignana il 19 ottobre 1882 e residente a Trieste, via Francesco Denza n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Stocovaz è ridotto in « Stocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Marina Ulienik in Stocovaz fu Giovanni, nata il 27 ottobre 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3837)

N. 11419-24563.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Suppancich fu Luigi, nato a Trieste il 26 settembre 1902 e residente a Trieste, via A. Meucci n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Suppancich è ridotto in « Suppani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Filipcich in Suppancich di Antonio, nata il 10 settembre 1905, moglie;
2. Sergio di Vittorio, nato il 10 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3838)

N. 11419-24532.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Tischer fu Giuseppe, nato a Trieste il 19 giugno 1893 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ticci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Tischer è ridotto in « Ticci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3839)

N. 11419-24538.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Basilio Waiz fu Giuseppe, nato a Trieste il 13 giugno 1897 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bianchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Basilio Waiz è ridotto in « Bianchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3840)

N. 11419-16051.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Vallich fu Augusto, nato a Trieste il 9 aprile 1904 e residente a Trieste, via Beccherie n. 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Vallich è ridotto in « Valli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Lassich in Vallich di Nicolò, nata il 18 aprile 1909, moglie;
2. Giorgio di Bruno, nato il 30 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3841)

N. 11419-24539.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Vattovatz di Giuseppe, nato a Trieste il 9 febbraio 1904 e residente a Trieste, via Filippo Corridoni n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vatta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Vattovatz è ridotto in « Vatta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3842)

N. 11419-24541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Velacich fu Giovanni, nato a Trieste il 6 ottobre 1877 e residente a Trieste, via Media n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Velari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Velacich è ridotto in « Velari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giustina Arzon in Velacich fu Giuseppe, nata l'8 ottobre 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3843)

N. 11419-30442.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Vidulich fu Alessandro ved. Suerz nata a Lussinpiccolo il 27 ottobre 1888 e residente a Trieste, via San Maurizio n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Vidulli - Suerzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Vidulich ved. Suerz sono ridotti in « Vidulli - Suerzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno fu Lino, nato l'8 maggio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3844)

N. 11419-26214.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Vodopivc fu Antonio, nato a San Pelagio di Aurisina il 4 settembre 1891 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bevilacqua »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Vodopivc è ridotto in « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3845)

N. 11419-10957.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Voucic fu Maria, nato a Trieste il 7 aprile 1876 e residente a Trieste, Androna Riparata n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindi giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Voucic è ridotto in « Fucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3846)

N. 11419-10813.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Albina Vouk fu Giuseppe, nata a Trieste l'8 aprile 1906 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 150, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Albina Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3847)

N. 11419-10814.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Vouk di Giuseppe, nato a Trieste il 14 gennaio 1884 e residente a Trieste, via S. M. M. Inf. n. 150, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vouk è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Vodnik in Vouk fu Bartolomeo, nata l'11 ottobre 1883, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 5 maggio 1908, figlia;
3. Amelia di Antonio, nata il 5 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3848)

N. 11419-24546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Vouk fu Giovanni, nato a Trieste il 21 marzo 1885 e residente a Trieste, via della Guardia n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vouk è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Cociancich in Vouk fu Giuseppe, nata il 25 marzo 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3849)

N. 11419-10816.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Vouk fu Giovanni, nato a Trieste il 10 febbraio 1857 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 149, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3850)

N. 11419-10815.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Giovanni Vouk di Giuseppe, nato a Trieste il 21 giugno 1891 e residente Trieste, via S. M. M. Inf. n. 149, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Giovanni Vouk è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Pippan in Vouk fu Valentino, nata il 17 marzo 1893, moglie;
2. Erginia di Luigi, nata il 12 maggio 1912, figlia;
3. Danila di Luigi, nata il 3 agosto 1914, figlia;
4. Malvina di Luigi, nata il 23 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3851)

N. 11419-24547.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Vouk di Giuseppe, nata a Trieste il 29 dicembre 1903 e residente a Trieste, via Ceppa n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Vouk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3852)

N. 11419-24548.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottone Vrabec fu Adolfo, nato a Trieste il 4 luglio 1897 e residente a Trieste, via Ferriera n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottone Vrabec è ridotto in « Verazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Rosatti in Vrabec fu Giorgio, nata l'8 gennaio 1891, moglie;
2. Costantino di Ottone, nato il 19 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3853)

N. 11419-24813.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Walderstein di Giuseppe, nato a Castel Racizze il 7 maggio 1891 e residente a Trieste, via della Tesa n. 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valdisteno »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Walderstein è ridotto in « Valdisteno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gerometta in Walderstein di Antonio, nata il 26 maggio 1899, moglie;
2. Iolanda di Antonio, nata il 15 aprile 1924, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 28 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3854)

N. 11419-12175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cesare Wessek fu Antonio, nato a Trieste il 18 maggio 1884 e residente a Trieste, via Petrarca n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vesselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cesare Wessek è ridotto in « Vesselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Wessek nata Kummer di Giuseppe, nata il 18 novembre 1888, moglie;
2. Elsa di Cesare, nata il 26 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3855)

N. C. 612.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Crisman Antonio figlio del fu Antonio e della fu Chmet Maria, nato a Portole il 1° aprile 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4456)

N. C. 618.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Crisman Francesco figlio del fu Giorgio e della fu Maria Palcich, nato a Portole il 4 ottobre 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vragnaz Antonia fu Andrea e fu Maria Visentin, nata a Portole il 16 aprile 1881; ed ai loro figli nati a Portole: Giuseppe, il 20 marzo 1906; Rosa, il 5 novembre 1907; Angelica, il 23 agosto 1910; Agostino, il 31 dicembre 1912; Carolina, il 19 giugno 1914; Cristina, il 3 dicembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4457)

N. C. 607.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Climich Antonio figlio del fu Antonio e di Giovanna Ipsa, nato a Portole il 28 febbraio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Antonia del fu Pietro e di Caterina Visintin, nata a Portole il 4 luglio 1895; ed ai loro figli nati a Portole: Paolo, il 22 giugno 1926; Vittorio, il 9 febbraio 1928; ed alla madre Ipsa Giovanna fu Domenico e fu Bassanese Caterina, nata a Portole il 5 aprile 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4458)

N. C. 587.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Callegarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Callegarich Marco figlio del fu Matteo e della fu Maria Zubin, nato a Portole il 1° marzo 1845, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Callegaris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni, nato dalla ora defunta moglie Giovanna Busechian, nato a Portole il 6 gennaio 1877; alla nuora, moglie di Giovanni, Chersicla Caterina fu Giovanni e fu Visintin Caterina, nata a Portole il 23 gennaio 1883; ed ai nipoti figli di Giovanni e di Chersicla Caterina, nati a Portole: Giuseppe, il 6 novembre 1907; Giovanni, il 1° settembre 1912; Giustina, il 20 aprile 1915; Pietro, il 6 ottobre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4459)

N. C. 686.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climich Angelo figlio del fu Domenico e della fu Visintin Maria, nato a Portole il 5 giugno 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Lucia fu Angelo e fu Basiaco Caterina, nata a Portole il 13 luglio 1864; alla loro figlia Giovanna, nata a Portole, il 12 ottobre 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4460)

N. C. 608.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Climich Antonio, figlio del fu Matteo e della Maria Bassanese, nato a Portole il 2 febbraio 1872 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Climich Giovanna fu Matteo e fu Climich Pierina, nata a Portole il 3 giugno 1882, ai loro figli nati a Portole: Rosina, il 20 dicembre 1902; Giuseppe, il 4 gennaio 1907; Giovanna, il 30 settembre 1911, ed alla madre Maria Bassanese fu Matteo e fu Antonia Laganico, nata a Portole l'8 dicembre 1849.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4461)

N. C. 615.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisman Andrea, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Vesnaver, nato a Portole il 25 dicembre 1862 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crisman Maria fu Matteo e fu Caterina Ulienich, nata a Portole il 3 gennaio 1878, ed ai loro figli nati a Portole: Umberto, il 16 ottobre 1897; Giovanni, il 2 luglio 1904; Giuseppe, il 10 aprile 1906; Gioacchino, il 22 febbraio 1907; Teresa, il 3 giugno 1908; Pietro, il 6 febbraio 1910; Giovanna, il 20 luglio 1911; Giustina, il 4 gennaio 1913; Mario, il 12 agosto 1914; Rosa, il 17 agosto 1916; Margherita, il 26 gennaio 1918; Anna, il 5 febbraio 1920 e Romano, il 10 dicembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4462)

N. C. 616.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisman Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Disiot, nato a Portole il 23 febbraio 1865 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gherdina Maria di Giovanni e di Maria Rosich, nata a Portole il 30 ottobre 1886; alla cognata Crisman Caterina ved. di Antonio, fu Pietro Antonaz e fu Caterina Calligarich, nata a Portole il 7 aprile 1876; ed ai nipoti figli del fu Antonio Crisman e di Antoniaz Caterina, nati a Portole: Antonio, l'8 dicembre 1902; Caterina, il 21 gennaio 1905; Giuseppe, il 13 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4463)

N. C. 614.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisman Giuseppe, figlio del fu Giorgio e della fu Maria Palcich, nato a Portole il 18 dicembre 1877 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisma ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Antonia fu Andrea e fu Antonia Bugliovaz, nata a Portole il 17 agosto 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4464)

N. C. 609.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clinich Giuseppe, figlio del fu Giorgio e della Cerneca Caterina, nato a Portole l'8 maggio 1884 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maurettich Antonia fu Antonio e di Domenica Muraro, nata a Portole il 2 giugno 1886; ed ai loro figli nati a Portole: Mario, il 21 settembre 1911; Rosa, il 23 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4465)

N. C. 690.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crastich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crastich Antonio, figlio del fu Carlo e della fu Zanco Giovanna, nato a Portole il 14 marzo 1883 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crasti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sorgo Maria fu Andrea e fu Maria Labignan, nata a Portole il 14 dicembre 1894; ed ai loro figli nati a Portole: Maria, il 20 novembre 1912; Giovanna, il 19 marzo 1915; Giovanni, il 19 febbraio 1919; Pietro, il 30 ottobre 1920; Elio, il 28 marzo 1923; Alberto, il 7 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4466)

N. C. 599.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crastich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Crastich Giuseppe figlio del fu Carlo e della fu Giovanna Zanco, nato a Portole il 9 agosto 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crasti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crastich Maria di Antonio e di Vesnaver Maria, nata a Portole il 15 febbraio 1903, ai loro figli nati a Portole: Marcello, il 19 agosto 1923; Olivo, il 3 aprile 1925; Antonio, il 31 luglio 1928; alla sorella Giovanna, nata a Portole il 29 luglio 1885 ed al fratello Pietro, nato il 9 agosto 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4467)

N. B. 809.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Blascovich Luigi figlio del fu Matteo e della fu Francesca Fornasaro, nato a Pola il 24 agosto 1884 e abitante a Pola, via Arena n. 8, è restituito, a a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Antonaz fu Quirizio e di Maria Rudel, nata a Visignano il 23 maggio 1884 ed alle figlie: Nella, nata a Pola il 19 marzo 1910, e Anita, nata a Visignano il 6 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4468)

N. B. 795.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Battig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Battig Francesco figlio del fu Francesco e di Teresa Jerousek, nato a Trieste il 4 agosto 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Runco di Simeone e della fu Elena Tezak, nata a Pedena l'11 giugno 1869, ed al figlio Francesco, nato a Pola il 2 giugno 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4469)

N. 796.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Batticich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Batticich Marco, figlio del fu Giuseppe e di Maria Diminich, nato a Sissano il 25 aprile 1881 e abitante a Pola, frazione Sissano n. 172, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battiaggi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Giadresco fu Biagio e fu Oliva Bencich, nata a Giadreschi l'11 febbraio 1888, ed ai figli nati a Sissano: Maria, il 16 luglio 1910; Stefania, il 6 luglio 1916; Emilia, il 12 agosto 1909; Giuseppe, il 9 gennaio 1912; Antonia, il 20 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4470)

N. B. 791.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancich » e di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Bancich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Madrussan, nato a Gimino il 12 ottobre 1873 e abitante a Pola, frazione Altura n. 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Sufich fu Antonio e fu Maria Ceppa, nata a Gimino il 17 maggio 1875; ed alle figlie nate a Pola: Anna, il 24 aprile 1912; ed Emma, il 19 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

(4471)

N. B. 793.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancich » e di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bancich Martino, figlio di Martino e di Maria Gressina, nato a Gimino il 1° maggio 1894 e abitante a Pola, via Cenide n. 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(4472)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota 8 ottobre 1930 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1296, contenente disposizioni sulla durata in carica degli organi incaricati della tenuta degli albi professionali e sulla iscrizione degli ingegneri-architetti negli albi degli ingegneri.

(5365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 14 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggiero Raffaele fu Francesco - Taranto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 635, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 4 agosto 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Melocchi Palma di Gaetano in Capigatti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5268)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 208.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 ottobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.92	Oro	368.31
Svizzera	371.01	Belgrado	33.90
Londra	92.80	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.701	Albania (Franco oro)	366.75
Spagna	193.87	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.696	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.69	Danimarca	5.115
Romania	11.42	Rendita 3.50 %	67.35
Peso Argentino Oro	15.275	Rendita 3.50 % (1902)	63.50
Peso Argentino Carta	6.695	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.50
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	76.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unica pubblicazione.

Notificazione di rinnovo d'ipoteca.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 %	344106	35	Giannantonio Odoardo di Francesco, domiciliato in Cosenza	Vincolata per cauzione come subeconomo di Cosenza	7 luglio 1930

Roma, 30 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5334)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	363126	Leone Leone di Vittorio, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Genova	L.	171, 50
»	363127	Leone Maria-Eugenia di Vittorio, minore, ecc., come la precedente	»	171, 50
»	738829	Gambardella Angelina fu Aniello	»	280 —
»	738830	Intestata come la precedente	»	70 —
3 %	37015	Parrocchia del SS. Salvatore, in Corsano Tramonti (Salerno)	»	3 —
Cons. 5 %	340748	Parrocchia S. Salvatore di Corsano, frazione di Tramonti (Salerno)	»	190 —
3.50 %	809423	Torrero Anna-Giuseppa fu Stefano, vedova di Rossattone Luigi-Lorenzo o Lorenzo presunta assente sotto la curatela speciale della figlia Enrichetta-Maria, domic. in Torino	»	857, 50
Cons. 5 %	358764	Sforzato Letteria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Messineo Maria fu Giuseppe, vedova di Sforzato Domenico, domic. in Messina	»	25 —
»	358765	Sforzato Rosaria fu Domenico, minore, ecc. come la precedente.	»	25 —
»	358766	Sforzato Papirio fu Domenico, minore, ecc. come la precedente.	»	25 —
»	358767	Sforzato Domenica fu Domenico, minore, ecc. come la precedente	»	25 —
»	358768	Sforzato Letteria, Rosaria, Papirio e Domenica fu Domenico, minori, ecc. come la precedente	»	5 —
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati 1925-1926	3195	Mariotti Giovanni fu Giuseppe . . . capitale	»	2, 000 —
	3609	Manara Adele fu Andrea . . . capitale	»	2, 000 —
3.50 %	338839	Cambieri Angela fu Angelo, minore sotto la tutela di Calissano Paolo, domic. in Roma	»	126 —
Cons. 5 %	6816 Polizza combattenti	Simeone Augusto di Giuseppe, domic. in Civitavecchia (Roma)	»	20 —
»	132985	De Romanis Lucrezia fu Riccardo, moglie di Alessandrini Igino fu Pietro, domic. in Roma - vincolata	»	400 —
»	339201	Garbarino Teresa-Antonia di Andrea, moglie di Balletto Giovanni, domic. in Bargagli (Genova) - vincolata	»	115 —
3.50 %	770040 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Pompilio Francesco fu Federico, domic. in Secondigliano (Napoli) per l'usufrutto: Cardone Cristina fu Antonio, vedova di Pompilio Federico, domic. in Napoli.	»	150, 50
»	140995	Garbini Maria di Angelo, nubile, domic. in Chiavari (Genova)	»	70 —
Cons. 5 %	37874	Pellettieri Egidio di Giovanni, domic. in New York	»	620 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	80381	Pellettieri Egidio fu Giovanni, domic. in New York . . . . . L.	325 —
3.50 %	798464 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cogo Cornelio fu Marco . . . . » per la proprietà: Cogo Leonida fu Umberto, domic. in Roma.	1,260 —
Cons. 5 %	269613 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . » per la proprietà: Cogo Elisa di Cornelio, moglie di Rigon Alberto, domic. in Breganze (Vicenza).	285 —
»	269614 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . . . » per la proprietà: Cogo Angela di Cornelio, nubile, domic. in Breganze (Vicenza).	285 —
»	470934 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lieto Anna di Alfredo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Napoli . . . . » per l'usufrutto: Lieto Alfredo fu Francesco-Paolo, domic. in Napoli.	410 —
»	8037 Polizza combattenti	Zunino Emanuele fu Gerolamo, domic. in Genova . . . . »	20 —
»	425437	Arciconfraternita della Concezione e Morti in Nusco (Avellino) . »	10 —
Prestito nazionale 5 %	36762	Ghibaudo Maria di Lorenzo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Roccavione (Cuneo) . . . . »	25 —
Cons. 5 %	144060	Picone Giacoma di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Marsala (Trapani) . . . . »	15 —

Roma, 30 settembre 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5336)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.